



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Lussemburgo, 27 giugno 2002
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2001/0048 (COD)**

**8652/2/02
REV 2**

**TRANS 131
CODEC 552**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio il 27 giugno 2002 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari

REGOLAMENTO (CE) N. .../2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del

relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione ¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale ²,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ³,

¹ GU C 180E del 26.6.2001, pag. 94.

² GU C 221 del 7.8.2001, pag. 63.

³ Parere del Parlamento europeo del 4 settembre 2001 (GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 58), posizione comune del Consiglio del (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Le ferrovie costituiscono una parte importante delle reti di trasporti della Comunità.
- (2) La Commissione necessita di statistiche sul trasporto di merci e di passeggeri a mezzo ferrovia per il monitoraggio e lo sviluppo della politica comune dei trasporti, nonché degli elementi relativi ai trasporti delle politiche sulle regioni e sulle reti transeuropee.
- (3) Le statistiche sulla sicurezza ferroviaria sono richieste dalla Commissione per la preparazione ed il monitoraggio delle azioni comunitarie nel settore della sicurezza dei trasporti.
- (4) Le statistiche comunitarie sui trasporti ferroviari sono inoltre necessarie per assolvere ai compiti di controllo previsti dall'articolo 10 ter della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie ¹.
- (5) Le statistiche comunitarie su tutte le modalità di trasporto dovrebbero essere raccolte in base a concetti e norme comuni, allo scopo di consentire la più completa comparabilità possibile fra i diversi modi di trasporto.
- (6) La ristrutturazione dell'industria ferroviaria ai sensi della direttiva 91/440/CEE, come pure la variazione del tipo di informazioni richieste dalla Commissione e dagli altri utenti delle statistiche comunitarie sui trasporti ferroviari, rendono superate le disposizioni della direttiva 80/1177/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per ferrovia nell'ambito di una statistica regionale ², per la raccolta di statistiche presso determinate amministrazioni delle principali reti ferroviarie specificate.

¹ GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1).

² GU L 350 del 23.12.1980, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

- (7) La coesistenza di imprese ferroviarie di proprietà pubblica e privata in un mercato commerciale dei trasporti ferroviari richiede un'esplicita specificazione delle informazioni statistiche che dovrebbero essere trasmesse da tutte le imprese ferroviarie e diffuse dall'Eurostat.
- (8) Secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, la creazione di norme statistiche comuni che consentono la produzione di dati armonizzati costituisce un'azione che può essere intrapresa in maniera efficiente soltanto a livello comunitario. Tali norme dovrebbero essere applicate in ciascun Stato membro sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili della produzione delle statistiche ufficiali.
- (9) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ¹, costituisce il quadro di riferimento delle disposizioni fissate dal presente regolamento.
- (10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ².
- (11) Il comitato del programma statistico istituito in virtù della decisione 89/382/CEE/Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee ³, è stato consultato a norma dell'articolo 3 della citata decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

² GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

³ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è la definizione di norme comuni per la compilazione delle statistiche comunitarie sui trasporti ferroviari.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le ferrovie nella Comunità. Ciascuno Stato membro trasmette le statistiche relative ai trasporti ferroviari sul proprio territorio nazionale. Qualora un'impresa ferroviaria operi in più Stati membri, le autorità nazionali competenti la invitano a presentare dati separati per ciascuno dei paesi in cui essa opera, onde consentire l'elaborazione delle statistiche nazionali.

Gli Stati membri hanno facoltà di escludere dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:

- a) le imprese ferroviarie che operano interamente o principalmente nell'ambito di impianti industriali e simili, comprese le installazioni portuali;
- b) le imprese ferroviarie che forniscono essenzialmente servizi turistici locali, come ferrovie storiche a vapore.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) "paese dichiarante": lo Stato membro che trasmette i dati all'Eurostat;
 - b) "autorità nazionali": gli istituti nazionali di statistica ed gli altri organismi responsabili in ciascun Stato membro della produzione di statistiche comunitarie;
 - c) "impresa ferroviaria": qualsiasi impresa di diritto pubblico o privato che presta servizi di trasporto di merci e/o passeggeri a mezzo ferrovia.
2. Le definizioni di cui al paragrafo 1 possono essere rettificare o aggiornate con l'adozione di ulteriori definizioni necessarie per garantire l'armonizzazione delle statistiche secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 4

Raccolta dei dati

1. Le statistiche che devono essere raccolte sono indicate negli allegati del presente regolamento. Tali statistiche comprendono le seguenti categorie di dati:
 - a) statistiche annuali sui trasporti di merci - dati particolareggiati (allegato A);
 - b) statistiche annuali sui trasporti di merci - dati semplificati (allegato B);

- c) statistiche annuali sui trasporti passeggeri - dati particolareggiati (allegato C);
- d) statistiche annuali sui trasporti passeggeri - dati semplificati (allegato D);
- e) statistiche trimestrali sui trasporti di passeggeri e merci (allegato E);
- f) statistiche regionali sui trasporti di passeggeri e merci (allegato F);
- g) statistiche sui flussi di traffico sulla rete ferroviaria (allegato G);
- h) statistiche sugli incidenti (allegato H).

2. Gli allegati B e D stabiliscono requisiti a carattere semplificato che possono essere utilizzati da parte degli Stati membri in alternativa ai normali dati particolareggiati di cui rispettivamente agli allegati A e C, per le imprese per le quali il volume totale dei trasporti di merci o di passeggeri è inferiore rispettivamente a 500 milioni tonnellate-Km o 200 milioni passeggeri-Km. Queste soglie possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri presentano inoltre un elenco delle imprese ferroviarie per cui vengono trasmesse le statistiche, come specificato all'allegato I.

4. Ai fini del presente regolamento, le merci vengono classificate a norma dell'allegato J. Le merci pericolose vengono ulteriormente classificate a norma dell'allegato K.

5. Il contenuto degli allegati può essere rettificato secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 5

Fonti dei dati

1. Gli Stati membri designano un'organizzazione pubblica o privata per la partecipazione alla raccolta dei dati richiesti ai sensi del presente regolamento.
2. I dati necessari possono essere ottenuti utilizzando qualsiasi combinazione delle seguenti fonti:
 - a) indagine obbligatoria;
 - b) dati amministrativi, compresi i dati raccolti dalle autorità di regolamentazione;
 - c) procedure statistiche estimative;
 - d) dati trasmessi da organizzazioni professionali dell'industria ferroviaria;
 - e) studi specifici.
3. Le autorità nazionali adottano provvedimenti per il coordinamento delle fonti dei dati utilizzati e per assicurare la qualità delle statistiche trasmesse all'Eurostat.

Articolo 6

Trasmissione delle statistiche all'Eurostat

1. Gli Stati membri trasmettono all'Eurostat le statistiche di cui all'articolo 4.
2. Le disposizioni per la trasmissione delle statistiche di cui all'articolo 4 vengono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 7

Diffusione

1. Le statistiche comunitarie basate sui dati di cui agli allegati A-H del presente regolamento vengono diffuse dall'Eurostat. In questo contesto, date le caratteristiche del mercato ferroviario europeo, i dati considerati riservati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio possono essere diffusi soltanto se:

- a) i dati sono già disponibili per il pubblico negli Stati membri; o
- b) l'approvazione esplicita per diffonderli è stata fornita preventivamente dalle imprese interessate.

Le autorità nazionali chiedono a queste ultime l'autorizzazione di divulgare i dati necessari e comunicano all'Eurostat l'esito della richiesta al momento di trasmettere i dati.

2. Le informazioni di cui all'allegato I non vengono diffuse.

Articolo 8

Qualità delle statistiche

1. Allo scopo di assistere gli Stati membri nel mantenimento della qualità delle statistiche nel settore dei trasporti ferroviari, l'Eurostat sviluppa e pubblica raccomandazioni metodologiche. Tali raccomandazioni tengono conto delle pratiche migliori delle autorità nazionali, delle imprese ferroviarie e delle organizzazioni professionali dell'industria ferroviaria.
2. La qualità dei dati statistici viene valutata dall'Eurostat. A tal fine gli Stati membri trasmettono, su richiesta dell'Eurostat, le informazioni sui metodi utilizzati per l'elaborazione delle statistiche.

Articolo 9

Relazione

Trascorsi tre anni dall'inizio della raccolta dei dati, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite nel lavoro svolto nell'ambito del presente regolamento, corredata eventualmente di proposte appropriate. Questa relazione comprende i risultati della valutazione qualitativa di cui all'articolo 8. Essa valuta le conseguenze sulla qualità delle statistiche dei trasporti ferroviari derivanti dall'applicazione al presente regolamento delle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 relative alla riservatezza delle statistiche. Essa valuta inoltre i benefici derivanti dalla disponibilità delle statistiche in questo settore, i costi inerenti alla loro elaborazione e il relativo onere per le imprese.

Articolo 10

Procedure di applicazione

Le seguenti misure di applicazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2:

- a) rettifica delle soglie per i dati semplificati (articolo 4);
- b) rettifica delle definizioni e adozione di ulteriori definizioni (articolo 3);
- c) rettifica del contenuto degli allegati (articolo 4);
- d) disposizioni per la trasmissione dei dati all'Eurostat (articolo 6);
- e) definizione delle istruzioni per le relazioni riguardanti la qualità e la comparabilità dei risultati (articoli 8 e 9).

Articolo 11

Procedura

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito a norma dell'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 12

Direttiva 80/1177/CEE

1. Gli Stati membri trasmettono i risultati per l'anno 2002 in base alla direttiva 80/1177/CEE.
2. La direttiva 80/1177/CEE viene abrogata con effetto al 1° gennaio 2003.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI MERCI - DATI PARTICOLAREGGIATI

Elenco delle variabili e unità di misura	<p>merci trasportate in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tonnellate - tonnellate-km <p>movimenti di treni merci in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - treno-km <p>numero di unità di trasporto intermodali trasportate, in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero -TEU (Unità equivalente a venti piedi) (per contenitori e casse mobili)
Periodo di riferimento	Anno
Frequenza	ogni anno
Elenco delle tabelle con ripartizione di ciascuna tabella	<p>Tabella A1: merci trasportate, per tipo di trasporto</p> <p>Tabella A2: merci trasportate, per tipo di merce (allegato J)</p> <p>Tabella A3: merci trasportate (traffico internazionale e in transito) per paese di carico e paese di scarico</p> <p>Tabella A4: merci trasportate, per categoria di merce pericolosa (allegato K)</p> <p>Tabella A5: merci trasportate, per tipo di spedizione (facoltativo)</p> <p>Tabella A6: merci trasportate in unità di trasporto intermodali, per tipo di trasporto e per tipo di unità di trasporto</p> <p>Tabella A7: numero delle unità di trasporto intermodali cariche trasportate, per tipo di trasporto e per tipo di unità di trasporto</p> <p>Tabella A8: numero di unità di trasporto intermodali vuote trasportate, per tipo di trasporto e per tipo di unità di trasporto</p> <p>Tabella A9: movimenti di treni merci</p>
Scadenza per la trasmissione dei dati	5 mesi dopo la fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento per le tabelle A1, A2 e A3	2003
Primo periodo di riferimento per le tabelle A4, A5, A6, A7, A8 e A9	2004

Note	<p>1. Tipo di trasporto ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nazionale - internazionale - in entrata - internazionale - in uscita - transito. <p>2. Il tipo di spedizione può essere ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spedizione per treno completo - spedizione per carro completo - altro <p>3. Tipo di unità di trasporto ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contenitori e casse mobili - semirimorchi (non accompagnati) - veicoli stradali (accompagnati). <p>4. Per la tabella A3, l'Eurostat e gli Stati membri hanno facoltà di accordarsi per facilitare il consolidamento dei dati provenienti da imprese in altri Stati membri, al fine di assicurare la coerenza dei dati stessi.</p> <p>5. Per la tabella A4, gli Stati membri indicano eventualmente quale categoria di traffico non è coperta dai dati.</p> <p>6. Per le tabelle A2-A8, se non sono disponibili informazioni complete sul trasporto di transito, gli Stati membri riferiscono tutti i dati disponibili.</p>
------	--

STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI MERCI - DATI SEMPLIFICATI

Elenco delle variabili e unità di misura	merci trasportate in – tonnellate - tonnellate-km movimenti di treni merci in: - treno-km
Periodo di riferimento	Anno
Frequenza	ogni anno
Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella	Tabella B1: merci trasportate, per tipo di trasporto Tabella B2: movimenti di treni merci
Scadenza per la trasmissione dei dati	5 mesi dopo la fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento	2004
Note	1. Tipo di trasporto ripartito come segue: - nazionale - internazionale- in entrata - internazionale- in uscita – transito

STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI - DATI PARTICOLAREGGIATI

Elenco delle variabili e unità di misura	passengeri trasportati in: - numero di passeggeri - passeggeri-km movimenti di treni passeggeri in: - treno-km
Periodo di riferimento	Anno
Frequenza	ogni anno
Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella	Tabella C1: passeggeri trasportati, per tipo di trasporto (dati provvisori, solo numero passeggeri) Tabella C2: passeggeri internazionali trasportati, per paese d'imbarco e paese di sbarco (dati provvisori, solo numero passeggeri). Tabella C3: passeggeri trasportati, per tipo di trasporto (dati finali consolidati) Tabella C4: passeggeri internazionali trasportati, per paese di imbarco e paese di sbarco (dati finali consolidati, solo numero passeggeri). Tabella C5: movimenti di treni passeggeri
Scadenza per la trasmissione dei dati	8 mesi dopo la fine del periodo di riferimento (Tabelle C1, C2 e C5) 14 mesi dopo la fine del periodo di riferimento (Tabelle C3, C4)
Primo periodo di riferimento	2004
Note	1. Tipo di trasporto ripartito come segue: - nazionale - internazionale 2. Per le tabelle C1 e C2, gli Stati membri hanno facoltà di trasmettere dati provvisori basati sui biglietti venduti nel paese dichiarante o su qualsiasi altra fonte disponibile. Per le tabelle C3 e C4, gli Stati membri riportano i dati finali consolidati comprese le informazioni basate sui biglietti venduti al di fuori del paese dichiarante. Queste informazioni possono essere ottenute direttamente dalle autorità nazionali degli altri paesi, o attraverso gli accordi internazionali di compensazione per i biglietti.

STATISTICHE ANNUALI SUL TRASPORTO DI PASSEGGERI - DATI SEMPLIFICATI

Elenco delle variabili e unità di misura	passengeri trasportati in: - numero di passeggeri - passeggeri-km movimenti di treni passeggeri in: - treno-km
Periodo di riferimento	Anno
Frequenza	ogni anno
Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella	Tabella D1: passeggeri trasportati Tabella D2: movimenti di treni passeggeri
Scadenza per la trasmissione dei dati	8 mesi dopo la fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento	2004
Note	1. Per la tabella D1, gli Stati membri riportano i dati basati sulle vendite di biglietti nel paese dichiarante o su qualsiasi altra fonte disponibile.

STATISTICHE TRIMESTRALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI E DI MERCI

Elenco delle variabili e unità di misura	merci trasportate in: - Tonnellate - tonnellate-km passeggeri trasportati in: - numero di passeggeri - passeggeri-km
Periodo di riferimento	Trimestre
Frequenza	ogni trimestre
Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella	Tabella E1: merci trasportate Tabella E2: passeggeri trasportati
Scadenza per la trasmissione dei dati	3 mesi dopo la fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento	Primo trimestre 2004
Note	1. le tabelle E1 ed E2 possono essere compilate sulla base di dati provvisori, stime comprese. Per la tabella E2, gli Stati membri hanno facoltà di riportare dati basati sulle vendite di biglietti nel paese dichiarante o su qualsiasi altra fonte disponibile. 2. Queste statistiche vengono trasmesse per le imprese coperte dagli allegati A e C.

STATISTICHE REGIONALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI E DI MERCI

Elenco delle variabili e unità di misura	merci trasportate in: - tonnellate passeggeri trasportati in: - numero di passeggeri
Periodo di riferimento	un anno
Frequenza	ogni 5 anni
Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella	Tabella F1: trasporti nazionali di merci, per regione di carico e regione di scarico (NUTS 2) Tabella F2: trasporti internazionali di merci, per regione di carico e di scarico (NUTS 2) Tabella F3: trasporti nazionali di passeggeri per regione d'imbarco e regione di sbarco (NUTS 2) Tabella F4: trasporti internazionali di passeggeri per regione d'imbarco e regione di sbarco (NUTS 2)
Scadenza per la trasmissione dei dati	12 mesi dopo la fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento	2005
Note	<ol style="list-style-type: none">1. Quando il luogo di carico o scarico (Tabelle F1, F2) ovvero d'imbarco o sbarco (Tabelle F3, F4) è situato al di fuori dello Spazio economico europeo, gli Stati membri riportano soltanto il paese.2. Per assistere gli Stati membri nella preparazione di queste tabelle, l'Eurostat trasmette agli Stati membri un elenco dei codici UIC delle stazioni e dei corrispondenti codici NUTS.3. Per le tabelle F3 ed F4, gli Stati membri hanno facoltà di riportare i dati in base ai biglietti venduti o a qualsiasi altra fonte disponibile.4. Queste statistiche vengono trasmesse per le imprese di cui agli allegati A e C.

STATISTICHE SUI FLUSSI DI TRAFFICO SULLE RETI FERROVIARIE

Elenco delle variabili e unità di misura	trasporto di merci: - numero di treni trasporto di passeggeri: - numero di treni altri (treni di servizio, ecc.) (facoltativa) : - numero di treni
Periodo di riferimento	un anno
Frequenza	ogni cinque anni
Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella	Tabella G1: trasporto di merci, per segmento di rete Tabella G2: trasporto di passeggeri, per segmento di rete Tabella G3: altri (treni di servizio, ecc.) per segmento di rete (facoltativo)
Scadenza per la trasmissione dei dati	18 mesi dopo la fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento	2005
Note	<p>1. Gli Stati membri definiscono una serie di segmenti di rete tale da comprendere almeno la rete ferroviaria TEN sul rispettivo territorio nazionale. Essi comunicano all'Eurostat:</p> <ul style="list-style-type: none">- le coordinate geografiche e gli altri dati necessari per individuare ed identificare sulla carta ciascun segmento di rete nonché i collegamenti fra i segmenti;- le informazioni sulle caratteristiche (compresa la capacità) dei treni che utilizzano ciascun segmento di rete. <p>2. Ciascun segmento di rete che fa parte della rete ferroviaria transeuropea (TEN) è identificato con un particolare attributo nella presentazione dei dati, in modo da poter quantificare il traffico sulla rete ferroviaria TEN.</p>

STATISTICHE SUGLI INCIDENTI

Elenco delle variabili e unità di misura	- numero di incidenti (Tabelle H1, H2) - numero di morti (Tabella H3) - numero di feriti gravi (Tabella H4)
Periodo di riferimento	Anno
Frequenza	ogni anno
Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella	Tabella H1: numero di incidenti, per tipo di incidente Tabella H2: numero di incidenti interessanti il trasporto di merci pericolose Tabella H3: numero di morti, per tipo di incidente e per categoria di persone Tabella H4: numero di feriti gravi, per tipo di incidente e per categoria di persone
Scadenza per la trasmissione dei dati	5 mesi dopo la fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento	2004
Note	1. Tipo di incidente ripartito come segue: - collisioni (ad eccezione di incidenti a passaggi a livello) – deragliamenti - incidenti a passaggi a livello - incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento - incendi al materiale rotabile - altri – totale Il tipo di incidente si riferisce all'incidente primario 2. La tabella H2 è ripartita nel modo seguente: - numero totale di incidenti interessanti almeno un veicolo ferroviario trasportante merci pericolose, secondo la definizione dell'elenco delle merci coperte dall'allegato K - numero di tali incidenti nei quali si è verificata la dispersione nell'ambiente di merci pericolose.

	<p>3. Categoria di persone ripartita come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- passeggeri- personale (compreso quello delle imprese appaltatrici)– altri– totale <p>4. I dati di cui alle tabelle H1-H4 vengono trasmessi per tutte le ferrovie coperte dal presente regolamento, ad eccezione di metropolitane e sistemi leggeri.</p> <p>5. Durante i primi cinque anni di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri hanno facoltà di trasmettere queste statistiche in base alle definizioni nazionali, qualora non siano disponibili dati conformi alle definizioni armonizzate (approvate conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2).</p>
--	---

ELENCO DELLE IMPRESE FERROVIARIE

Elenco delle variabili e unità di misura	vedi sotto
Periodo di riferimento	un anno
Frequenza	ogni anno
Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella	vedi sotto
Scadenza per la trasmissione dei dati	5 mesi dopo la fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento	2003
Note	<p>Le informazioni elencate in appresso (Tabella I1) vengono trasmesse per ciascuna impresa ferroviaria per cui sono previsti dati in base agli allegati A-H.</p> <p>Tali informazioni vengono utilizzate</p> <ul style="list-style-type: none">– per verificare quali imprese sono coperte dalle tabelle degli allegati A-H– per convalidare la copertura degli allegati A e C in relazione al totale delle attività di trasporto ferroviario

Tabella I1		
	Identificazione della fonte dei dati	
I1.1.1	Paese dichiarante	
I1.1.2	Anno di riferimento	
I1.1.3	Denominazione dell'impresa (facoltativo)	
I1.1.4	Paese in cui ha sede l'impresa	
	Tipo di attività	
I1.2.1	Trasporto di merci: internazionale	sì/no
I1.2.2	Trasporto di merci: nazionale	sì/no
I1.2.3	Trasporto di passeggeri: internazionale	sì/no
I1.2.4	Trasporto di passeggeri: nazionale	sì/no
	Dati compresi negli allegati A-H	
	Allegato A	sì/no
	Allegato B	sì/no
	Allegato C	sì/no
	Allegato D	sì/no
	Allegato E	sì/no
	Allegato F	sì/no
	Allegato G	sì/no
	Allegato H	sì/no
	Livello delle attività di trasporto (facoltativo)	
I1.3.1	Totale trasporto merci (tonnellate)	
I1.3.2	Totale trasporto merci (tonnellate-km)	
I1.3.3	Totale trasporto passeggeri (passeggeri)	
I1.3.4	Totale trasporto passeggeri (passeggeri-km)	

CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI

I seguenti gruppi di merci vengono utilizzati fino alla definizione di una nuova classificazione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Gruppi di merci	NST/R capitolo	NST/R gruppi	Descrizione
1	0	01	Cereali
2		02, 03	Patate, frutta e verdura fresca o congelata
3		00, 06	Animali vivi, barbabietole da zucchero
4		05	Legno e sughero
5		04, 09	Tessili, articoli tessili e fibre artificiali, altre materie prime di origine animale o vegetale
6	1	11, 12, 13, 14, 16, 17	Derrate alimentari e foraggere
7		18	Oleaginosi
8	2	21, 22, 23	Combustibili minerali solidi
9	3	31	Petrolio greggio
10		32, 33, 34	Prodotti petroliferi
11	4	41, 46	Minerali di ferro, rottami e polveri d'alto forno
12		45	Minerali e cascami non ferrosi
13	5	51, 52, 53, 54, 55, 56	Prodotti metallurgici
14	6	64, 69	Cementi, calci, materiali da costruzione manufatturati
15		61, 62, 63, 65	Minerali grezzi e manufatti
16	7	71, 72	Concimi naturali e manufatti
17	8	83	Prodotti carbochimici, catrami
18		81, 82, 89	Prodotti chimici, esclusi i prodotti carbochimici e i catrami
19		84	Cellulosa e cascami

20	9	91, 92, 93	Veicoli e materiali da trasporto, macchine, motori, anche smontati, e parti staccate
21		94	Articoli metallici
22		95	Vetro, vetreria, prodotti della ceramica
23		96, 97	Cuoio, tessuti, abbigliamento, articoli manufatti diversi
24		99	Articoli diversi

CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE

- 1 Esplosivi
- 2 Gas, compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione
- 3 Materie liquide infiammabili
- 4.1 Materie solide infiammabili
- 4.2 Materie soggette a combustione spontanea
- 4.3 Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili
- 5.1 Sostanze comburenti
- 5.2 Perossidi organici
- 6.1 Sostanze tossiche
- 6.2 Sostanze infettanti
- 7 Materie radioattive
- 8 Materie corrosive
- 9 Sostanze pericolose diverse

Nota: queste categorie sono quelle definite nei regolamenti concernenti il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, solitamente denominati RID, approvati ai sensi della direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia e successivi emendamenti ¹.

¹ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/6/CE della Commissione (GU L 30 del 1° 2.2001, pag. 42).